



# Assistenza assicurativa per donne vittime di violenza domestica

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E  
DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Contratto di assicurazione sanitaria

Edizione Settembre 2025

**PAGINA BIANCA**

---

## Indice

GLOSSARIO	5
Sezione Assistenza	6
Garanzia Assistenza	6
01 - Consulenza psicologica online	6
02 - Tutor scolastico online	
03 - Come attivare le prestazioni	6
Articoli di legge	7
Informativa sulla privacy	9

---

## GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero donna, con polizza a contraenza AXA Assicurazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni, AXA MPS Assicurazioni Vita, AXA MPS Financial oppure assicurata AXA Assicurazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni, AXA MPS Assicurazioni Vita, AXA MPS Financial, vittima di violenza domestica.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
AXA Assistance:	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.
Beneficiario:	il beneficiario è diverso a seconda della garanzia prestata: <ul style="list-style-type: none"><li>- per consulenza psicologica online: donna vittima di violenza</li><li>- per tutor scolastico online: figli</li></ul>
Consulenza psicologica:	intervento professionale che mira ad aiutare le persone a comprendere e risolvere problemi psicologici specifici, spesso legati a situazioni di vita o relazioni.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nello specifico la compagnia AXA MPS Financial ed il Consorzio che rappresenta le compagnie AXA Assicurazioni, AXA MPS Assicurazioni Danni e AXA MPS Assicurazioni Vita.
Evento:	La manifestazione di una violenza domestica subita dall'assicurato.
IPA:	Inter Partner Assistance Services S.r.l. - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
IVASS:	istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1 gennaio 2013.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Società:	AXA Assicurazioni S.p.A.
SSN:	Servizio Sanitario Nazionale.
Tutor Scolastico:	un docente e/o un professionista esterno con competenze specifiche nell'ambito dell'apprendimento e dell'orientamento.
Violenza domestica:	La violenza domestica comprende tutte le forme di uso della violenza tra i vari membri di una comunità di vita (nell'ambito di un rapporto familiare o di coppia sia esistente che sciolto) e viene commessa fra le persone tra cui sussiste un legame affettivo e una dipendenza che può assumere varie connotazioni.

\*\*\*\*\*

## Sezione Assistenza

Dall'Italia 800158445 e dall'estero: +39. 06.42.11.58.48

---

### Premessa

La gestione dei sinistri di Assistenza è affidata alla struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 - Roma, di seguito denominata AXA Assistance.

AXA può affidare tali servizi ad altra impresa; il cambio del fornitore non costituisce motivo di cessazione del contratto.

## Cosa assicuro

---

### Garanzia Assistenza

(sempre operante)

#### 01 - Consulenza psicologica online

Se l'Assicurata è vittima di violenza domestica e ritiene necessario ricevere assistenza psicologica, può chiamare la Centrale Operativa per accedere ad un percorso psicologico di 5 sedute online.

#### 02 - Tutor scolastico online

Se l'Assicurata vittima di violenza domestica non può far frequentare regolarmente ai figli i regolari studi scolastici, può chiamare la Centrale Operativa per richiedere un Tutor convenzionato per erogare lezioni scolastiche online relative al programma di studi previsto dall'istituto di appartenenza.

La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

AXA paga il costo della prestazione per un massimo di 20 lezioni complessive dalla durata di 1 ora ciascuna, con un limite di 10h per figlio.

#### 03 - Come attivare le prestazioni

La Centrale Operativa è accessibile attraverso i seguenti numeri telefonici sempre attivi h24, 365 giorni l'anno: dall'Italia 800158445 e dall'estero: +39. 06.42.11.58.48.

--

# Condizioni di assicurazione

## Articoli di legge

---

- 1341 c.c.**      Condizioni generali di contratto
- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 c.c.**      Contratto concluso mediante moduli o formulari
- Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
- Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1891 c.c.**      Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 c.c.**      Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
- L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
- L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
- Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 c.c.**      Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
- Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 c.c.**      Assicurazione in nome o per conto di terzi
- Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.
- 1897 c.c.**      Diminuzione del rischio
- Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
- La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

# Condizioni di assicurazione

---

## Articoli di legge

- 1901 c.c. Mancato pagamento del premio  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.  
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.  
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.  
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.  
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro  
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell'assicuratore  
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione  
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

\*\*\*\*\*



## Informazioni sulla protezione dei dati personali relative all'iniziativa a favore delle donne vittime di violenza domestica

In qualità di cliente/assicurata di AXA, hai già ricevuto l'informativa privacy generale sul trattamento dei tuoi dati personali e puoi sempre consultarla nel tuo Set Informativo o online alle pagine:

<https://www.axa.it/privacy>; <https://www.axa-mps.it/privacy-axa-mps-vita-e-axa-mps-danni>;  
<https://areaclienti.axa-italia.it/privacy>; <https://www.axa-mpsfinancial.ie/informativa-privacy>

In relazione all'iniziativa in favore delle donne vittime di violenza domestica, ti informiamo che i tuoi dati personali e di contatto saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A., con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano ("AXA"), esclusivamente per consentirti di accedere ai servizi assicurativi richiesti.

In particolare:

- Il tuo primo contatto sarà gestito da Inter Partner Assistance (IPA), società del Gruppo AXA e nostro responsabile del trattamento, la quale non registrerà il colloquio telefonico e adotterà misure di sicurezza adeguate a proteggere i tuoi dati personali.
- I fornitori di supporto psicologico e di tutoraggio scolastico tratteranno i tuoi dati in qualità di autonomi titolari: né AXA né IPA accederanno ai dati relativi ai servizi erogati.
- Non saranno trattati dati sensibili o particolari (salvo tua eventuale comunicazione spontanea).
- l'iniziativa è rivolta a tutte le donne che si trovino in situazioni di disagio o vulnerabilità, anche percepita, e non comporta alcuna verifica o presunzione circa l'esistenza di un reato o di una denuncia
- I dati saranno conservati per un anno dalla cessazione dell'iniziativa e successivamente cancellati; non saranno trasferiti fuori dall'UE né diffusi.

Ricordiamo che puoi esercitare i **tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali** (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, ecc.) scrivendo a: AXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer - Corso Como, 17 - 20154 Milano - [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it) o <https://www.axa-mpsfinancial.ie/informativa-privacy>

Hai inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) - [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

I clienti AXA MPS Financial DAC possono proporre reclamo al Data Protection Commissioner.